

**MINISTERO DELL'INTERNO**

**DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE  
E DEI SERVIZI ANTINCENDI**

**SERVIZIO TECNICO CENTRALE  
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali**

(Chiarimento)

PROT. n° P1256/4134 sott. 58

Roma, 16 novembre 2001

OGGETTO: Prevenzione incendi. - Quesiti -

Con riferimento ai quesiti inoltrati dal Comando VV.F. di Sondrio su alcuni argomenti specifici di prevenzione incendi, si concorda con il parere espresso al riguardo di codesto Ispettorato.

**Parere dell'Ispettorato**

Si trasmettono i quesiti proposti dal Comando di Sondrio, relativi alle norme indicate in oggetto, esprimendo, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

Quesito n. 1 - Il piano di calpestio indicato al punto 4.1.2.1 del D.M. 12.04.96 è quello del locale di installazione dell'impianto termico.

Quesito n. 2 - L'attività segnalata dal Comando assume le caratteristiche di deposito e quindi compresa al punto 88 dell'elenco allegato al D.M. 16.02.82 qualora la superficie lorda sia superiore a 1000 mq.

Quesito n. 3 - Si ritiene che l'annullamento del D.M. 24.05.99 n. 246 da parte della Corte Costituzionale non abbia effetto retroattivo.

**Richiesta del Comando**

OGGETTO: Prevenzione incendi - Quesiti relativi al D.M. 12 Aprile 1996 - punto 4.1.2.1, al D.M. 16 Febbraio 1982 - punto 88 ed al D.M.A. 24 Maggio 1999 n° 246.

Al fine di una corretta applicazione delle normative di cui all'oggetto, si prega di fornire dei chiarimenti in ordine ai quesiti di seguito specificati:

Quesito 1 - Il D.M. 12 Aprile 1996 al punto 4.1.2.1 - Limitazioni delle aperture di aerazione per gli apparecchi alimentati con gas a densità maggiore di 0,8 - prescrive che "..... omissis..... le aperture di aerazione devono distare non meno di 2 m, per portate termiche non superiori a 116 Kw e 4,5 m per portate termiche superiori, da cavità, depressioni o aperture comunicanti con locali ubicati al di sotto del piano di calpestio o da canalizzazioni drenanti".

Premesso che, il D.M. 16 Maggio 1987 n° 246 consente all'art. 4 l'installazione di impianti per la produzione di calore alimentati a gas con densità maggiore e/o uguale a 0,8 all'interno del volume di edifici di "tipo a" tranne che nei piani interrati, si chiede di conoscere se per il rispetto di tale distanza, nel caso di locali centrali termiche ubicati al di sopra del piano terreno ( piano primo e/o superiori ), debbano considerarsi le aperture sotto il piano di calpestio del locale stesso o, così come ritiene questo Comando, le aperture sotto il piano di riferimento esterno dell'edificio ( piano della strada pubblica o privata o dello spazio scoperto sul quale è attestata la parete nella quale sono realizzate le aperture di aerazione );

Quesito 2 - Premesso che, in questa Provincia esistono delle attività lavorative con la lavorazione, lo stoccaggio e la stagionatura di carni per la produzione di insaccati, nelle quali le zone di stagionatura delle carni già lavorate, che avviene in apposite celle frigo, hanno superficie in pianta variabile da poche centinaia di mq a 7.000/10.000 mq., si chiede di conoscere se tali aree possano essere considerate aree di lavorazione, e pertanto non depositi rientranti al punto 88 dell'allegato elenco al D.M. 16 Febbraio 1982 ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi o in alternativa, così come ritiene questo Comando, soggette al controllo in quanto rientranti al punto 88 del D.M. stesso;

Quesito 3 - Vista la sentenza della Corte Costituzionale depositata in data 19 Luglio 2001 ( pubblicata sulla G.U. n° 29 dei 25 Luglio 2001 ) che annulla il D.M.A. 24 Maggio n° 246 recante i requisiti tecnici per la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei serbatoi interrati, questo Comando chiede di conoscere le determinazioni di codesto Ispettorato, relativamente agli impianti fissi di distribuzione carburanti (punto 18 dell'allegato al D.M. 16 Febbraio

1982) aventi serbatoi interrati per il contenimento di liquidi infiammabili di capacità geometrica singola pari a 50 mc., già autorizzati ai sensi del D.M.A. abrogato ( in possesso di parere di conformità e/o di certificato di prevenzione incendi ) essendo ora, a seguito della sentenza, detti serbatoi in contrasto con le capacità geometriche massime previste dal D.M. 17 Giugno 1987.

L'ispettorato Regionale, per il cui tramite vengono inviati i quesiti di cui sopra, è pregato di esprimere i propri pareri a riguardo.